

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 5 DEL 10.12.2015

OGGETTO: Costituzione del consiglio della camera di commercio Chieti Pescara procedura per l'esecuzione dei controlli sulle autocertificazioni ex art. 71 dpr 445/2000 e s.m.i: adozione

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di dicembre, in Pescara, nella sede della CCIAA di Pescara, il Dott. Roberto PIERANTONI, *Commissario ad acta* per la costituzione della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara, ha adottato la seguente determinazione.

**IL COMMISSARIO AD ACTA PER LA COSTITUZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA CHIETI PESCARA**

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante *"Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"* (GU n.7 del 11-1-1994 - Suppl. Ordinario n. 6), così come modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante *"Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99"* (10G0039) (GU n.46 del 25-2-2010);

VISTA la Legge n. 241 del 7.8.1990 e s.m.i., recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* (GU n.106 del 9-5-2001 - Suppl. Ordinario n. 112);

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 5, della Legge n. 580/1993, così come modificato dal D.Lgs. n. 23/2010, che recita: *"I consigli di due o piu' camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati i criteri e le modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti"*;

RICHIAMATO l'articolo 10, comma 3, della legge n. 580/1993, come modificata dal D.lgs. n. 23/2010, che recita: *"Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri di cui al comma 2, sulla base della classificazione ISTAT delle attività economiche e tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione, e del valore aggiunto di ogni settore, nonché dell'ammontare del diritto annuale versato, ai sensi dell'articolo 18, ad ogni singola camera di commercio dalle imprese di ogni settore. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche"*;

RICHIAMATO l'articolo 12, comma 4, della legge n. 580/1993, come modificata dal D.lgs. n. 23/2010, che recita: *"Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonché all'elezione dei membri della giunta. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche"*;

IL COMMISSARIO ad ACTA

VISTI i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 nn. 155 e 156 recanti, rispettivamente, "Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23" e "Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23";

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 settembre 2015, trasmesso con nota prot. n. 0174007, con il quale è stata istituita la "Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara" e nominato il *commissario ad acta* nella persona del Dott. Roberto Pierantoni, attuale Segretario Generale della Camera di commercio di Pescara;

ATTESO che al commissario *ad acta* viene assegnato (cfr. articolo 4, comma 2, del citato Decreto di istituzione della nuova CCIAA) il compito di adottare, tenuto conto dei dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico e delle proposte nelle deliberazioni adottate dalle Camere di commercio accorpande sopra richiamate, la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 580 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova "Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara", nonché di richiedere, in tempo utile per consentire la costituzione del collegio dei revisori al momento della costituzione della nuova "Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara", le designazioni dei componenti del collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 580 del 1993;

RICHIAMATO l'art. 47 Dpr 445 del 28 dicembre 2000, recante "Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà";

RICHIAMATI gli artt. 71 e 72 Dpr 445 del 28 dicembre 2000, recanti rispettivamente "Modalità dei controlli" e "Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli";

RICHIAMATO l'art. 76 Dpr 445 del 28 dicembre 2000, recante "Norme penali";

VISTE le note esplicative emesse dal Ministero dello Sviluppo Economico in materia di controlli sulle autocertificazioni rilasciate nell'ambito del procedimento di costituzione degli Organi delle Camere di commercio, ritenute applicabili al caso di specie, di cui a titolo esemplificativo non esaustivo si riporta il seguente elenco riepilogativo:

- Nota mise n. 183847 del 04/10/2011;
- Nota mise n. 190007 del 11/10/2011;
- Nota mise n. 67049 del 16/03/2012;
- Nota mise n. 121215 del 24/05/2012;
- Nota mise n. 176648 del 13/08/2012;
- Nota mise n. 55125 del 03/04/2013;
- Nota mise n. 98348 del 12/06/2013;
- Nota mise n. 39517 del 07/03/2014;
- Nota mise n. 39351 del 07/03/2014;
- Nota mise n. 225073 del 22/12/2014;
- Nota mise n. 49851 del 09/04/2015;

RITENUTO necessario procedere alla preventiva definizione delle modalità di effettuazione dei controlli delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle Associazioni/Organizzazioni concorrenti per l'assegnazione dei seggi del Consiglio camerale della costituenda Camera di Commercio Chieti Pescara, mediante adozione di apposito disciplinare;

IL COMMISSARIO ad ACTA

VISTO il disciplinare sui controlli allegato e parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

ACCERTATA la propria competenza per l'adozione del provvedimento nella fattispecie di cui trattasi;

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse della presente determinazione, le cui motivazioni si intendono qui integralmente riportate;
2. di adottare il disciplinare per l'esecuzione dei controlli delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle Associazioni/Organizzazioni concorrenti per l'assegnazione dei seggi del Consiglio camerale della costituenda Camera di Commercio Chieti Pescara, allegato e parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di richiedere la pubblicazione integrale della presente determinazione all'Albo informatico delle Camere di commercio di Chieti e Pescara, ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/2009.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Dott. Roberto PIERANTONI)
Firma digitale

Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..
